

Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito.

Art. 6

(Patto di inclusione)

- 1.** Il richiedente la misura di cui all'articolo 2 e il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente stipulano un accordo in forma scritta contenente il patto di inclusione, esteso per adesione ai componenti il nucleo familiare del richiedente.
- 2.** Il patto di inclusione può contenere sia obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo, sia obiettivi di riduzione dei rischi di marginalità connessi all'intero nucleo familiare.
- 3.** Il patto di inclusione prevede gli obblighi cui deve attenersi il beneficiario e riporta le cause di decadenza dalla misura; il patto deve essere definito anche tenuto conto del percorso scolastico e professionale del richiedente, nonché dei risultati intervenuti nei colloqui con il richiedente medesimo.
- 4.** Per le finalità di inclusione sociale, di occupabilità e di inserimento lavorativo di cui al comma 2, i Servizi pubblici regionali competenti in materia di lavoro e il Servizio sociale dei Comuni procedono a una valutazione congiunta del bisogno del richiedente e del nucleo familiare, utilizzando un apposito strumento di supporto alla valutazione.